



NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

N. 22 – 23 novembre 2015

AA. CC. nn. 2892, 3384

La disciplina della legittima difesa nei principali paesi europei¹

In **Francia** il codice penale prevede due norme in materia di legittima difesa (*légitime défense*), gli artt. [122-5](#) e [122-6](#). Il primo prevede la regola generale, il secondo una sua eccezione. I due articoli fanno parte del capitolo II, titolo II, libro I del codice, relativo alle cause di irresponsabilità o di attenuazione della responsabilità (“*Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité*”).

L’art. 122-5 distingue le due ipotesi di difesa della persona e del patrimonio, dettando una disciplina più rigorosa in relazione alla seconda, nell’intento di garantire, soprattutto in tale caso, la protezione minima dovuta anche all’ingiusto aggressore.

Art. 122-5

Non risponde penalmente la persona che, a fronte di un attacco ingiustificato contro di sé o un’altra persona, compie, nello stesso momento, un atto imposto dalla necessità della legittima difesa per sé stesso o un’altra persona, salvo che vi sia sproporzione tra i mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell’attacco.

Non risponde penalmente la persona che, per interrompere l’esecuzione di un crimine o di un delitto contro un bene, commette un atto di difesa, diverso da un omicidio volontario, allorché questo atto sia strettamente necessario allo scopo perseguito, fin quando i mezzi sono proporzionati alla gravità dell’infrazione”.

Il quadro normativo della legittima difesa è completato dalla disposizione di cui all’art. 122-6, in virtù della quale è accordata una protezione rinforzata ai beni del domicilio e, congiuntamente, della persona e del patrimonio.

Art. 122-6

Si presume che abbia agito in stato di legittima difesa colui il quale ha commesso l’atto:

¹ Sui profili comparatistici in tema di legittima difesa si segnalano i seguenti contributi: Vito Plantamura, [L’omicidio per legittima difesa \(II parte\)](#), in “Archivio penale”, 2015, n. 1, pp.1-15 (analizza le legislazioni di Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e Francia); Andrea Toninello, [La legittima difesa in Europa e in Italia dopo la l. n. 59 del 13 febbraio 2006](#), tesi di dottorato, 2011 (le pp. 39-112 contengono una dettagliata trattazione della disciplina in materia in Germania, Spagna, Francia e Regno Unito).

Le note informative della Camera dei deputati sono destinate alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

1° per respingere, di notte, l'ingresso con effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato;

2° per difendersi dagli autori di furto o saccheggio eseguiti con violenza”.

In **Germania** la disciplina della legittima difesa è disciplinata agli §§ [32](#) e [33](#) del codice penale (*Strafgesetzbuch*). Secondo tali norme si definisce “legittima difesa” quella necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente: pertanto, non agisce in maniera antiggiuridica chi commette un fatto imposto dalla legittima difesa (§ 32). A completare il quadro così tratteggiato dal § 32 interviene il successivo § 33, il quale stabilisce che non è punito chi ecceda i limiti della difesa per turbamento, paura o panico. In base a tali norme, dunque, si richiede che l'aggressione sia “presente”, “attuale” (*gegenwärtig*); ciò significa che essa deve essere immediatamente imminente, oppure che essa avvenga precisamente nel momento dell'atto di difesa o anche che essa può continuare nel tempo. Al § 32 non si fa alcuna menzione della proporzionalità fra difesa ed offesa; d'altra parte, al § 33 si prevede che non possa essere punito chi abbia travalicato i confini della legittima difesa per turbamento, paura o panico.

Alle previsioni sulla legittima difesa contenute nei §§ 32 e 33, si aggiunge la norma del § [213](#) del codice penale (“Casi di omicidio meno gravi”) che prevede la pena detentiva da uno a dieci anni “qualora l'omicida (*Totschläger*) sia stato senza sua colpa eccitato all'ira da parte dell'uomo ucciso, per un maltrattamento o una grave offesa arrecata a lui o a un congiunto, e a causa di ciò sia stato immediatamente trascinato alla commissione del fatto, ovvero sussista altrimenti un caso di minore gravità”.

Occorre ricordare che il codice penale tedesco compie una distinzione tra *Mord* (traducibile come “omicidio qualificato”) e *Totschlag* (traducibile come “omicidio semplice”), definendo *Mörder* (omicida qualificato, § [211](#)) colui che uccide un uomo “per desiderio di uccidere, per la soddisfazione di un istinto sessuale, per avidità od altrimenti per bassi motivi, perfidamente o crudelmente o con mezzi di comune pericolo, oppure per rendere possibile od occultare un altro reato” e prevedendo per tale fattispecie di reato la pena detentiva a vita. L'omicida semplice (quello richiamato al succitato § 213 del codice) è invece, ai sensi del § [212](#), “chiunque uccida un uomo senza essere un assassino” e per tale distinta fattispecie è prevista una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Nel **Regno Unito**, l'esimente penale della legittima difesa è stata materia per lungo tempo disciplinata principalmente dalla giurisprudenza di *common law*, sviluppata attraverso l'elaborazione dei precedenti. In particolare, il diritto giurisprudenziale ha tradizionalmente contemplato una ipotesi di **non imputabilità**, o di limitazione della responsabilità penale, qualora sussistano i presupposti – rimessi all'apprezzamento del giudice – per applicare la cosiddetta *common law defence* (esimente) *of self-defence* (auto-difesa).

Un primo tentativo di consolidare in fattispecie legislativa la nozione di matrice giurisprudenziale si è avuto con l'introduzione del *Criminal Law Act 1967*, che alla *section 3* prevede: “Una persona può utilizzare una determinata forza qualora sia ragionevole nelle circostanze del caso a prevenire il reato”. La latitudine della definizione non poteva tuttavia comportare, nell'applicazione pratica, il superamento dell'approccio casistico tipico della giurisprudenza; in una pluralità di casi, infatti, i giudici hanno qualificato il reato compiuto allo scopo di difendersi come omicidio di maggiore o minore gravità (*murder* oppure *manslaughter*), giudicando sulla base delle circostanze di fatto così come percepite dall'imputato. In altri termini, la legge non ha fatto venir meno il ruolo imprescindibile del

giudice nell'accertare se il grado di forza utilizzato dall'imputato sia stato o meno proporzionale al pericolo da lui avvertito.

La disciplina legislativa ha subito modifiche successive, finalizzate a corroborare la tipicità dell'esimente della legittima difesa integrando nella relativa fattispecie elementi ritenuti conformi al pubblico interesse, in un ambito sovente caratterizzato da controversie applicative del diritto vigente e da allarme sociale.

Dapprima, il legislatore ha precisato nel 2008 (con il *Criminal Justice and Immigration Act 2008*, [sec. 76](#)) la nozione di **ragionevolezza della forza** impiegata a difesa propria o altrui (*reasonable force for the purposes of self-defense*), e ne ha fondato il criterio sulla percezione (genuina e non alterata) della vittima rispetto al pericolo a cui essa è stata esposta in diretta conseguenza dell'aggressione di terzi. A tal fine, le disposizioni del 2008 richiedono che tale ragionevolezza sia considerata avendo riguardo alle circostanze concrete, e individuano, in particolare, alcuni indici di non imputabilità nella possibilità che il soggetto che ha inteso difendersi non fosse in condizione di poter effettivamente valutare la misura della propria reazione, nel carattere istintivo di tale reazione e nella buona fede del comportamento.

La nozione di legittima difesa è stata ulteriormente delimitata dal legislatore nel 2012 (con il *Legal Aid, Sentencing and Punishment of the Offenders Act 2012*, [sec. 148](#)), che ha incluso, negli elementi costitutivi della fattispecie della legittima difesa, l'esimente generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza penale per i comportamenti posti in essere a difesa dei propri beni (*common law defence of defence of property*). D'altra parte, tra le circostanze da considerare per l'applicazione dell'esimente, la legge fa esplicito riferimento al comportamento dell'aggressore in relazione alla sua **fuga o desistenza**: esso deve valutarsi, in particolare, non soltanto come suo obbligo (*duty of retreat*), ma come possibilità che, nelle circostanze di fatto, egli abbia avuto di ritirarsi, facendo così venire meno il pericolo per la vittima del reato da lui commesso (*possibility of retreat*).

Da ultimo, il legislatore ha dedicato nel 2013 alla materia un'ulteriore disposizione (contenuta nel *Crime and Courts Act 2013*, [sec. 43](#)), per stabilire come finalità legittime di un uso anche non proporzionato della forza la **difesa del proprio luogo di residenza** (*household*) dall'intrusione non autorizzata di terzi (*trespassers*). L'esimente penale, pur riformulata nella sua portata applicativa, continua tuttavia a non potersi invocare in determinate ipotesi di uso sproporzionato della forza (*grossly disproportionate force*), che peraltro nella giurisprudenza sono già venute in rilievo come indici del reato di omicidio volontario: l'uso della forza da parte di colui che si difende non può rivolgersi ad una persona in fuga, né esplicarsi in imboscate o agguati nei confronti di intrusi in procinto di commettere reati.

In **Spagna** la legittima difesa (*legítima defensa*) è disciplinata dall'art. 20, comma 4, del codice penale (*código penal*). Più precisamente, il libro I, capo II, del codice penale, è formato da due articoli che comprendono l'intera disciplina delle "cause che esimono dalla responsabilità penale" ("*De las causas que eximen de la responsabilidad criminal*").

L'[art. 19](#) disciplina l'ipotesi della minore età, mentre l'[art. 20](#) concerne l'incapacità di intendere e di volere (commi 1°, 2° e 3°), la **legittima difesa (comma 4°)**, lo stato di necessità (comma 5°), il timore insuperabile (comma 6°), l'adempimento del dovere e l'esercizio di un diritto (comma 7°). In tal modo un solo articolo del codice penale definisce tutte le scriminanti e la loro struttura.

Art. 20

Sono esenti da responsabilità penale:

(...)

4° Chi agisce in difesa della persona o di diritti propri o altrui, sempre che ricorrano i seguenti requisiti:

Primo. Aggressione ingiusta. Quando si difendono dei beni, si considera aggressione ingiusta l'attacco ai medesimi che costituisce delitto e li espone a un pericolo grave e imminente di perdita o distruzione. In caso di difesa della dimora o delle sue dipendenze si considera aggressione ingiusta l'indebita introduzione in esse.

Secondo. Ragionevole necessità del mezzo impiegato per impedirla o respingerla.

Terzo. Mancanza di adeguata provocazione da parte dell'agredito".

Si tenga altresì presente che, ai sensi dell'art. 21, comma 1°, sono circostanze **attenuanti** (*circunstancias atenuantes*) le cause di cui agli artt. 19 e 20, quando non concorrano tutti i requisiti necessari per esimere dalla responsabilità penale nelle rispettive ipotesi.

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it